

L'Assessore Mariacristina Burgnich, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta, riferisce quanto segue:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido.
- il comma 673 stabilisce che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);

Ricordato che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Richiamata la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10-34, 49, 53-54, 129-140, 429-431, che ha introdotto una serie di modifiche in materia di IUC (IMU, TASI e TARI,) con particolare riferimento alla componente TASI;

Visto il comma 639 della L. 147/2013, che prevede che la TASI è "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Considerato il regolamento comunale dell'Imposta unica comunale (IUC) all'art. 6.C ha introdotto la declaratoria delle detrazioni TASI prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste;

Preso atto che il gettito previsto per l'anno 2018 dall'applicazione della TASI è di euro 90.000,00, che può essere ottenuto attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote:

1. applicazione dell'aliquota dell'**1,25 per mille**, per le abitazioni principali ed immobili assimilati, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un immobile per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
2. applicazione dell'aliquota dell'**1 per mille** ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
3. applicazione dell'aliquota del **2,50 per mille** ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione, e non siano, in ogni caso, locati;
4. **detrazione pari a 0 (zero) euro ovvero non applicazione di alcuna detrazione;**
5. applicazione dell'aliquota dell'**1,25 per mille**, per le abitazioni principali ed immobili assimilati, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un immobile per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) fruitori di pensione estera;
6. per tutte le altre tipologie di immobili assoggettabili a TASI, l'aliquota proposta è pari allo 0,00 per mille.

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2019 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell'apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 7,06%.

Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale, può determinare aliquote diverse rispetto a quelle di legge e stabilire detrazioni, con apposita delibera adottata entro la data di approvazione del bilancio;

## IL CONSIGLIO

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10-34, 49, 53-54, 129-140, 429-431;

Visto LA Legge 232/2016;

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

## DELIBERA

- di adottare per l'anno 2019, alle seguenti fattispecie immobiliari, le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di seguito determinate:
  1. aliquota **1,25 per mille**:
    - alle abitazioni principali, qualora le stesse siano iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze delle stesse, nel numero massimo di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) .
    - alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU (qualora le stesse siano iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze delle stesse (nel numero massimo di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e precisamente:
      - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata;
      - b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      - c) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
      - d) per le abitazioni principali ed immobili assimilati possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) che percepiscano la pensione estera del paese in cui sono residenti;
  2. aliquota **2,50 per mille**:
    - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (così detti "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  3. aliquota **1,00 per mille**:
    - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;
  4. aliquota **0,00 per mille**:
    - a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte;
- di stabilire, che per l'anno d'imposta 2019, non verrà adottata nessuna detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- di dare atto che le aliquote, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2019 e che le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);
- di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell'Imposta unica comunale,

nella misura stimata del 7,06% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 06/12/2018 11:32:36

IMPRONTA: 1758C08F8449D143057852518FA119BAEF7D5AE5D8B12790AAB3B540B8A534E1  
EF7D5AE5D8B12790AAB3B540B8A534E12CDD38EA710A445BA612042D79036D3A  
2CDD38EA710A445BA612042D79036D3A726209EC5DE5CE01AF7BE00B51BE353A  
726209EC5DE5CE01AF7BE00B51BE353A4BC27BDCF474C1C792F985A885A3C2D6